

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2302-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142,
recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento

Presentato il 16 dicembre 2019

(Relatore: **MANCINI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2302 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 3 articoli, per un totale di 8 commi, presenta un contenuto delimitato e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento alle « iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1 »; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità, per una maggiore chiarezza della formulazione, di sostituire la parola « banca » con le parole: « Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.A », che è l'istituto bancario citato dal comma 1;

il comma 3 dell'articolo 1 fa riferimento « alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente »; il successivo comma 4 fa riferimento a « tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti »; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 11 lettera d) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 stabilisce che « nei riferimenti interni è sempre evitato l'uso delle espressioni “precedente” e “successivo”. Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto »;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

osserva, alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, quanto segue:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2302, di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento;

rileva come il decreto-legge, all'articolo 1, attribuisce a Invitalia uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale – MCC;

osservato che tale operazione, come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, è volta a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;

preso atto che nel comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2019, nel corso del quale è stato varato il decreto – legge, il Governo ha annunciato che, in base al decreto-legge, verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), la quale venerdì 13 dicembre 2019 è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria da parte della Banca d'Italia;

ricordato che, nel corso degli ultimi anni, sono stati numerosi gli interventi pubblici a sostegno di singoli istituti bancari, nel più generale quadro degli interventi volti a fronteggiare la crisi economico-finanziaria e a tutelare il sistema creditizio nazionale, e che tali interventi si sono svolti previa interlocuzione e autorizzazione dell'Unione Europea, ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario;

segnalato che la relazione illustrativa del provvedimento e il comunicato stampa del Governo non specificano l'avvio di interlocuzioni con l'Unione europea ai sensi della predetta disciplina;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare il contenuto delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alla luce della disciplina europea degli aiuti di stato al settore bancario.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2302, di conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento;

considerato che il provvedimento è diretto al potenziamento dell'operatività della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. (di seguito MCC), la cui dotazione patrimoniale potrà essere incrementata, nel corso del 2020, fino all'importo massimo di 900 milioni di euro, onde consentire alla stessa di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni del Sud, contribuendo in tal modo a ridurre il divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia;

rilevato altresì che il decreto-legge, pur non citandola espressamente, ravvisa i suoi presupposti di urgenza nella situazione di crisi che si è venuta a determinare con riferimento alla Banca Popolare di Bari (di seguito BPB), che il 13 dicembre 2019 è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia, risultando in tal senso funzionale all'azione congiunturale di rilancio della medesima Banca, che potrà avere luogo attraverso un aumento di capitale cui potranno partecipare MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito FITD) e ad eventuali altri investitori;

preso atto che gli amministratori straordinari della BPB, il MCC e il FITD, hanno stipulato un Accordo Quadro che identifica i passaggi

essenziali mediante i quali, nei prossimi mesi, potrà pervenirsi alla ristrutturazione della stessa BPB e alla sua ricapitalizzazione, con un intervento complessivo non superiore a 1,4 miliardi di euro;

considerata la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché quella in materia di aiuti di Stato al settore bancario, e, in particolare, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01);

preso atto di quanto disposto dal Tribunale di primo grado dell'Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2019 (cause riunite T-9816, T-19616, T-19816 Repubblica italiana c/ Commissione), la quale ha accolto il ricorso della Repubblica italiana con riferimento all'intervento di sostegno, censurato dalla Commissione europea, del FITD in favore del Cassa di risparmio della provincia di Teramo (TERCAS) in amministrazione straordinaria, poiché ha escluso che esso potesse essere imputato allo Stato italiano e come tale configurare un aiuto di Stato, vietato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, come invece sostenuto dalla Commissione, la quale ha in seguito deciso di ricorrere al giudizio d'appello dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

rilevata l'esigenza, alla luce del nuovo e più stringente quadro normativo europeo in materia di risanamento e risoluzione degli intermediari creditizi, di fare ricorso a tutti i possibili strumenti per intervenire in uno stadio precoce delle crisi bancarie, al fine di minimizzarne i costi, e rimarcata, in questa prospettiva, la necessità di supportare in sede europea le proposte dirette a valorizzare le potenzialità dell'utilizzo in via preventiva, o alternativa rispetto alla risoluzione o alla liquidazione, dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche;

considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A, sarà promosso « secondo logiche, criteri e condizioni di mercato », e che l'intervento che sarà posto in essere con riferimento alla Banca Popolare di Bari, come affermato da MCC nel proprio comunicato

stampa del 31 dicembre scorso, sarà subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, fra le quali viene citata espressamente « la mancanza di indicazioni contrarie all'operazione da parte della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato », e il relativo importo sarà definito « in funzione di una remunerazione attesa del capitale investito coerente con normali condizioni di investimento e ancorata a parametri e logiche di mercato »;

evidenziata la necessità di adottare ogni iniziativa utile per la prevenzione delle crisi bancarie e a tutela dei risparmiatori e delle imprese coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A, sia promosso nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « delle imprese » sono inserite le seguenti: « e dell'occupazione »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti »;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

Decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2019.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi finanziari a sostegno del Mezzogiorno, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche,

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche,

criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle

criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese **e dell'occupazione** nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.

2. *Identico.*

3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. **Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli ammini-**

finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.

5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.

Articolo 2.

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

stratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 2.

(Risorse finanziarie)

Identico.

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

